

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. dr. Giovanna Guarino | Presidente rel. |
| 2. dr. Antonietta Savino | Consigliere |
| 3. dr. Stefania Basso | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20 dicembre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.7387/2013 r. g. sez. lav., vertente

TRA

MARTONE CLEMENTE, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE), via S. D'Acquisto n. 200.

appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Presidente p.t,rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura Inps, in Napoli alla via De Gasperi n.55.

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15/6/2004 dinanzi al Tribunale di S. Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro, l'Inps propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.542/2004 emesso in favore di Martone Clemente per la somma di euro 4.519,88 a titolo di differenza tra quanto dovuto al lavoratore a titolo di ultime tre mensilità dal Fondo di garanzia Inps ex Dlgs n. 80/1992 e quanto corrisposto dall'Istituto.

A sostegno dell'opposizione eccepì la nullità del ricorso, l'improcedibilità della domanda e la prescrizione del credito e nel merito contestò la fondatezza, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'opposto, costituitosi in giudizio, contestò la fondatezza dell'opposizione di cui chiese il rigetto.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 6577 del 22/11/2010 accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e compensò le spese di lite.

Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 22/11/2013, ha proposto appello il Martone lamentando che il primo giudice non avesse dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio, benché l'Inps, con mandato di pagamento del 30/5/2008, avesse disposto il pagamento della somma di euro 3.828,83.

L'appellante ha poi lamentato che il primo giudice avesse ritenuto prescritta la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo per il decorso del termine di prescrizione annuale, e ciò in contrasto con quanto affermato da Cass. sez.un. n. 12720/2009 secondo cui nell'ipotesi in cui sia stato corrisposto un importo inferiore a quello spettante, la pretesa soggiace alla prescrizione decennale. Ha poi evidenziato che dalla documentazione prodotta emergeva la fondatezza della pretesa azionata ed ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Costituitosi in giudizio, l'Inps ha reiterato le eccezioni di inammissibilità, prescrizione e decadenza della pretesa azionata e nel merito ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto. Dopo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado con i verbali di causa, all'odierna udienza di discussione, su richiesta del procuratore dell'Inps, che ha insistito nella condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Oggetto del presente giudizio è l'importo di euro 4.519,88 azionato dal Martone con decreto ingiuntivo revocato dal primo giudice a titolo di differenza tra quanto a lui asseritamente spettante a titolo di ultime tre mensilità dovute dal Fondo di garanzia Inps ex Dlgs n. 80/1992 e quanto corrisposto dall'Istituto.

Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento, da parte dell'Inps, con mandato di pagamento del 30/5/2008, e quindi nel corso del giudizio di primo grado, della somma di euro 3.828,83.

Il suindicato pagamento non comportava, infatti, l'eliminazione dell'oggetto della controversia, in quanto, come emerge dal verbale dell'udienza del 18/6/2008 tenutasi nel corso del giudizio di primo grado, il procuratore dell'Inps aveva precisato che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo era stato liquidato con riserva di ripetizione solo dopo la concessione della provvisoria esecuzione e per evitare il pignoramento, per cui il procuratore dell'Inps si era fermamente opposto alla pronuncia di cessazione della materia del contendere richiesta da controparte.

E' infondata anche la seconda doglianza proposta.

Correttamente il primo giudice ha ritenuto estinto per prescrizione l'importo oggetto del decreto ingiuntivo, essendo decorso più di un anno tra la ricezione da parte dell'Inps della missiva di richiesta di tale importo (6/3/2002) e la notifica del decreto ingiuntivo allo stesso Istituto(3/5/2004).

L'appellante non contesta il dies a quo ed il dies ad quem del calcolo della prescrizione, ma sostiene l'applicabilità del solo termine decennale di prescrizione ai sensi di Cass.sez. un. n. 12720 del 2009 .

Ritiene la Corte che la pronuncia citata non assuma alcun rilievo nel caso di specie, considerato che la stessa si è limitata a statuire l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art.47 del DPR n. 639/1970 in caso di adeguamento della prestazione previdenziale già riconosciuta in misura inferiore al dovuto, ipotesi in cui trova applicazione solo la prescrizione decennale. Tuttavia nel caso di specie non è stata

g

